

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12 dicembre 2007, n. 770

Aspetti Igienico-Sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l'Accordo 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 3 marzo 2003;

che tale Accordo fissa i principi fondamentali, demandando alle Regioni l'elaborazione delle specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche igienico sanitarie, nonché strutturali e l'individuazione degli aspetti igienici di gestione delle piscine sia ad uso pubblico che collettivo;

che in attuazione a tale Accordo, in sede di Conferenza dei Presidenti il 16 dicembre 2004, è stato sancito l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla «Disciplina interregionale delle piscine»;

Considerato che appare opportuno per la Regione procedere al recepimento dei suddetti Accordi, al fine di regolamentare gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, consentendo la graduale e coerente implementazione delle norme nel territorio regionale, la adeguata operatività procedurale e gli adempimenti correlati, anche uniformandosi funzionalmente con le altre Regioni.

Visto il documento istruttorio relativo alla materia in oggetto, nel quale si analizza, l'importanza della regolamentazione della materia ai fini della tutela dei cittadini/utenti in tema di sicurezza e di sanità pubblica.

Richiamate tutte le premesse e gli allegati di cui agli Accordi sopra menzionati.

Nelle more dell'emanazione di un provvedimento legislativo, che contempra altresì gli aspetti sanzionatori in materia.

Vista la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3.

Considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.

Vista la Legge Regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

Su relazione e conforme proposta del Presidente della Salute e Politiche Sanitarie, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto reso dal Dirigente preposto alla competente struttura organizzativa,

Relatore Ass. M. Pirillo.

A voti unanimi

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente riportato:

Di recepire l'Accordo relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.

Di approvare la disciplina sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine, contenuti nell'Allegato A, parte integrante della presente delibera.

Di disporre che le Aziende Sanitarie si attengano, nell'espletamento delle loro attività di vigilanza e controllo, ai parametri relativi all'acqua contenuta in vasca di cui all'Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 ed a quanto stabilito nell'allegato A parte integrante della presente delibera.

Di demandare al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie – Settore Prevenzione – l'esecuzione del presente atto, provvedendo alla sua massima divulgazione, nonché all'attuazione degli ulteriori provvedimenti che si renderanno necessari per dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, unitamente alla verifica dell'implementazione della «disciplina sugli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine».

Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria della presente Delibera, nel suo testo integrale.

Il Segretario

F.to: Durante

F.to: Pirillo

(N. 24 — gratuito)

(segue allegato)

ALLEGATO A

DISCIPLINA SUGLI ASPETTI IGIENICO-SANITARI PER LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO

Art. 1)- Definizioni

1.1 Si definisce *piscina* un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

1.2 Per "*piscina ad uso terapeutico*" si intende la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione; tali strutture sono disciplinate da norme specifiche e non sono oggetto di regolamentazione nel presente atto.

1.3 Per "*piscina termale*" si intende la piscina che utilizza acque definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n.323; anche queste strutture non sono oggetto di regolamentazione nel presente atto.

1.4 Per "*vasca di piscina*" si intende il bacino artificiale, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e deve essere mantenuta nelle condizioni previste dall'Allegato 1 e Tabella A dell'Accordo Stato-Regioni del 2003 (GU n. 51 del 03/03/2003) mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso.

1.5 Per "*bacino di balneazione*" si intende il bacino artificiale alimentato con acque superficiali marine o dolci già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa. In detti bacini l'acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso.

Art. 2)- Classificazione delle piscine

2.1 – Ai fini igienico sanitari, le piscine sono classificate in base alla destinazione, alle caratteristiche ambientali e strutturali, alla utilizzazione.

2.2 – In base alla destinazione si distinguono:

2.2.1 - CATEGORIA A - Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica.

In base alle caratteristiche gestionali questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo a1) – Piscine pubbliche (tipicamente piscine comunali)

Gruppo a2) - Piscine ad uso collettivo. Sono quelle inserite in strutture già adibite in via principale ad attività accessibili ai soli ospiti, clienti, soci, quali ad esempio:

a2.1 - pubblici esercizi;

a2.2 - attività ricettive turistiche e agrituristiche;

a2.3 - collettività quali collegi, convitti, scuole, comunità, case di riposo, ecc.;

a2.4 - palestre, centri estetici e simili;

a2.5 - circoli, associazioni;

Gruppo a3) - Impianti finalizzati al gioco acquatico.

Gruppo a4) - Strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di uno dei precedenti gruppi.

2.2.2 - CATEGORIA B - Piscine facenti parte di condomini e destinate esclusivamente all'uso privato da parte degli aventi titolo e loro ospiti ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile

In base al numero di unità abitative questa categoria è suddivisa nei seguenti gruppi:

Gruppo b1) - Piscine facenti parte di condomini, superiori a quattro unità abitative.

Gruppo b2) - Piscine facenti parte di condomini, fino a quattro unità abitative.

Si intende per "condominio" un edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal titolo settimo, capo II del Codice Civile.

Si intende per "*unità abitativa*" l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio:

2.2.3 CATEGORIA C Piscine ad usi speciali

Collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione e termale

2.3 - In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono nelle seguenti tipologie:

Tipologia 1 Piscine scoperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

Tipologia 2 Piscine coperte: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

Tipologia 3 Piscine di tipo misto: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

Tipologia 4 Piscine di tipo convertibile: costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

2.4 - In base alla loro utilizzazione si individuano i seguenti tipi di vasche:

Tipo a) vasche destinate ad attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA);

Tipo b) Vasche per tuffi ed attività subacquee e destinate alle attività agonistiche, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA) per quanto concerne i tuffi;

Tipo c) Vasche ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;

Tipo d) Vasche per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità =60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

Tipo e) Vasche polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che possiedono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

Tipo f) Vasche ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.

Art. 3) Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente atto si applicano alle piscine pubbliche, turistico-ricettive, collettive ed ai parchi acquatici, nonché alle piscine facenti parti di condomini, aventi le tipologie di vasche elencate nell'art. 2 e appartenenti alle categorie A e B. Sono escluse dall'applicazione del presente atto le piscine costituenti pertinenza delle singole abitazione e quelle di Categoria C per come definite all'art. 2.

Art. 4) Dotazione del personale

4.1 - Il titolare dell'impianto individua i soggetti che sono responsabili, ai fini dell'igiene, della sicurezza e della funzionalità delle piscine.

4.1.1 - Responsabile della piscina, che ha il compito di :

- assicurare il corretto funzionamento della struttura sotto gli aspetti gestionali, tecnologici e organizzativi;
- assicurare il rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti nell'Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 2003 (GU n. 51 del 03/03/2003);
- assicurare la corretta adozione delle procedure di autocontrollo, attraverso la valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto, l'individuazione dei punti critici e della determinazione delle azioni correttive, nonché della corretta esecuzione della frequenza e dell'aggiornamento delle procedure (secondo quanto previsto al successivo art. 7) ;
- garantire la registrazione dei controlli e delle verifiche previste nel piano di Autocontrollo e tenere a disposizione dell'Autorità Sanitaria i documenti relativi,
- garantire l'adozione delle misure per la sicurezza dei frequentatori e l'esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione quotidiana e periodica;

4.1.2 - Responsabile degli impianti tecnologici, che ha il compito di garantire il corretto funzionamento degli impianti (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, centrale termica ed impianti di produzione acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di smaltimento delle acque e di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme). Deve possedere competenza tecnica specifica.

4.1.3 – Assistente bagnanti , che è persona abilitata alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia. Vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali e sul rispetto del regolamento interno. La sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura ed in ottemperanza a quanto previsto dal DM 18 marzo 1996 – Norme di sicurezza -

4.2 - Le mansioni di cui ai punti precedenti possono essere espletate anche dallo stesso soggetto.

4.3 Per la categoria A gruppi *a.2.1* ed *a.2.2* il titolare dell' attività ricettiva può assumere personalmente l'incarico di responsabile della piscina, addetto agli impianti tecnologici e assistente bagnanti.

4.3.1- La presenza dell'assistente bagnante può non essere obbligatoria nelle strutture ricettive ad uso esclusivo degli ospiti e dei clienti della struttura stessa, purché in presenza delle seguenti condizioni:

- piscina con vasca inferiore a 100 mq e profondità non superiore a 140cm ;
- almeno due lati del bordo vasca libero da ostacoli;
- vigilanza adeguata anche con idonei sistemi di controllo e/o di allarme da postazione presidiata; nel caso in cui la vigilanza non sia continuativa i frequentatori devono essere informati;
- presenza di personale addetto ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.

4.3.2- Nelle piscine rientranti nelle condizioni sopra riportate e che non hanno l'assistente bagnanti, le modalità organizzative della vigilanza e le procedure di intervento devono essere indicate nel piano di autocontrollo. Dovrà altresì essere previsto il divieto di ingresso ai minori di anni 12 non accompagnati, anche nel regolamento esposto

4.3.3- Nelle piscine di categoria B, il compito del responsabile degli impianti tecnologici e dell'assistente bagnanti possono essere garantiti dal responsabile della piscina .

4.3.4- Con successivo provvedimento regionale saranno definiti i requisiti formativi che deve possedere il personale di cui ai punti 4.1.2 e 4.1.3

4.4 - Per le piscine di categoria B gruppo b1, salvo diversa formale designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore; in mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal Codice Civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

Art. 5) - Regolamento interno

5.1 - Le piscine devono essere dotate di regolamento interno, redatto a cura del responsabile della piscina, ovvero dal titolare / responsabile giuridico della struttura, in riferimento agli aspetti igienico sanitari (compresa educazione sanitaria e igiene personale) e comportamentali che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio, nonché le informazioni e la segnaletica relative alla sicurezza dei frequentatori, gli orari di accesso, i divieti e le limitazioni.

5.2 - Il regolamento interno deve essere esposto ben visibile all'ingresso dell'impianto natatorio e deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.

5.3 – Nel regolamento dovranno sicuramente essere contenute le seguenti indicazioni

- obbligo di utilizzo di zoccoli o ciabatte di materiale sintetico per l'accesso ai percorsi a piedi nudi;
- percorso obbligato (attraverso vaschette lavapiedi) per l'accesso all'area piedi nudi;
- obbligo di doccia personale prima di accedere all'area bagnanti;
- obbligo di utilizzo di costumi contenitivi per i bambini di età inferiore ai 3 anni, nonché per gli utenti fisiologicamente incontinenti.

Art. 6) Caratteristiche dell'acqua

6.1 L'acqua di approvvigionamento deve possedere tutti i requisiti di potabilità previsti dalle vigenti normative, ad eccezione della temperatura.

6.2 I requisiti di qualità delle acque di immissione in vasca e nelle acque di vasca, nonché le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua devono essere conformi a quanto contenuto nell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, Allegato 1, che s'intendono automaticamente aggiornate, qualora il Ministero della Salute modifichi quanto in esse contenuto.

Art. 7) – Piano di autocontrollo e controlli interni

7.1 - Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza a tutela degli utenti, ogni piscina deve essere dotata di un piano di autocontrollo, conservato presso l'impianto stesso che, mediante analisi dei processi operativi e dei punti critici ed il loro monitoraggio, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace.

Il piano deve essere redatto secondo i seguenti criteri:

- a) analisi dei potenziali rischi igienico - sanitari dell'impianto natatorio;
- b) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- d) definizione del sistema di monitoraggio e la frequenza;
- e) individuazione eventuali azioni correttive da adottare;
- f) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

7.2 - Il responsabile della piscina verifica e documenta che i controlli interni siano eseguiti secondo il protocollo di gestione e di autocontrollo redatto sulla base della valutazione del rischio, in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il responsabile della piscina deve inoltre garantire la corretta applicazione delle procedure e l'aggiornamento delle stesse, qualora necessario al mantenimento dei requisiti igienico sanitari della piscina. La documentazione e le registrazioni sono parte integrante e necessaria del piano di autocontrollo. Dovrà inoltre essere documentata e verificata la formazione del personale, sia riguardo gli aspetti tecnici, che sotto il profilo igienico-sanitario e di sicurezza degli utenti.

7.3 – Fermo restando quanto previsto dal Decreto ministeriale del 1996 in materia di sicurezza sulle piscine sportive, nelle piscine della categoria A- gruppo al il piano di autocontrollo deve contenere anche il numero massimo ammissibile di bagnanti, di frequentatori e di assistenti bagnanti.

7.4 – La redazione del piano di autocontrollo come riportata nel punto 7.1 può essere omessa nelle piscine della categoria B , fermo restando l'effettuazione dei controlli e delle manutenzioni.

7.5 – I controlli e le registrazioni effettuate dal responsabile devono essere documentati e conservati per un periodo di almeno 24 mesi, in modo da poter fornire all'Azienda Sanitaria Provinciale tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

7.6 - Qualora, a seguito dell'autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico- sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere alla soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali. Se si ravvisa un potenziale rischio per la salute dei bagnanti, il responsabile deve altresì adottare i provvedimenti necessari (esclusione di vasche o sospensione dell'attività dell'intera piscina) e darne comunicazione immediata all'organo di controllo competente.

7.7 Con frequenza annuale e, comunque, preventivamente ad ogni riattivazione della piscina, deve essere eseguita e documentata la verifica del buon funzionamento di ogni tipologia d'impianto installato e, in particolare, degli impianti di trattamento dell'aria e dell'acqua.

La frequenza delle analisi sul campo e di laboratorio sull'acqua di vasca deve essere conforme alla norma UNI 10637.

Per le piscine a funzionamento stagionale, il primo controllo deve essere effettuato all'avvio dell'impianto.

Art. 8) - Controlli esterni

8.1 - I controlli esterni competono all'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, attraverso i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica. Questi devono procedere alla valutazione del piano di autocontrollo, all'esecuzione di ispezioni, verifiche documentali, misurazioni strumentali e prelievi di campioni per le analisi, secondo piani di controllo predisposti, tenendo conto della potenzialità dell'impianto e dell'esistenza di eventuali fattori particolarmente critici valutati nel piano di autocontrollo.

8.2 - I controlli igienico-sanitari dovranno porre particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione dell'autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto, alle condizioni igienico sanitarie complessive e più in generale all'adeguatezza del protocollo di gestione stesso e delle misure correttive eventualmente intraprese in caso di criticità.

8.3 - I controlli esterni devono verificare l'efficacia dell'autocontrollo e rappresentano una delle verifiche e non l'unica da effettuarsi nell'ambito dei controlli stessi.

8.4 - Le piscine della categoria A sono soggette in qualsiasi momento ai controlli esterni finalizzati in modo particolare alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo in tutte le fasi da essi previste.

8.5 - Qualora l'organo di controllo accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico sanitari previsti, ovvero manchi o sia carente la documentazione utile ai fini delle verifiche, adotterà adeguati provvedimenti, affinché vengano messe in atto le opportune misure per rimuovere le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei frequentatori. Tali provvedimenti si identificano in atti prescrittivi o restrizioni di carattere tecnico-sanitario, ovvero nell'adozione di provvedimenti di chiusura, nelle forme di legge, a seconda del livello di rischio per la salute degli utenti, dovuto alle carenze o non conformità rilevate, da mantenersi fino ad avvenuta eliminazione di tali carenze o non conformità.

Art. 9) Prelievo ed analisi di campioni

9.1 - Il prelievamento di campioni, le misurazioni eseguite sul posto e le analisi di laboratorio, ai fini della verifica dei parametri igienico-sanitari di cui all'Accordo Stato-Regioni, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 8, sono eseguiti con i metodi riconosciuti dal Ministero della Salute.

9.2 - Considerato che dette analisi rientrano tra quelle non ripetibili (per la deteriorabilità dei campioni), a cura dell'Organo che effettua il prelievamento è dato avviso al Responsabile della piscina del giorno, dell'ora e del luogo in cui le analisi verranno effettuate, dando facoltà all'interessato di far presenziare alle analisi una persona di fiducia. I punti di prelievo sono quelli indicati nell'Allegato 1 punto 1.5 dell' Accordo del 16 gennaio 2003.

9.3 - I prelievi manuali dell'acqua in vasca devono comunque essere effettuati in punti significativi scelti in funzione della geometria della vasca e della tipologia di circolazione dell'acqua, ad una distanza minima di 400 mm dal bordo vasca ed a una profondità tra 200 mm e 400 mm. I prelievi destinati ad apparecchiature automatiche di misurazione e di misurazione e regolazione devono essere effettuati:

- dalla vasca, in un punto a parete significativo scelto in funzione della geometria della stessa e della tipologia di circolazione dell'acqua, ad una profondità tra 200 mm e 400 mm, oppure
 - dall'impianto di circolazione, a monte dei filtri e dei punti di iniezione dei prodotti di trattamento.
- Le analisi del Ph, del cloro libero, del cloro combinato e dell'ozono devono essere effettuate entro 5 min dal prelievo.

Art. 10) Requisiti termoigrometrici e di ventilazione, Illuminotecnici, acustici

Le piscine di categoria A e B devono rispettare i requisiti termoigrometrici, di ventilazione, Illuminotecnici e acustici stabiliti nell'Allegato 1 punto 1.6, 1.7, 1.8 dell' Accordo del 16 gennaio 2003.

Art.11) Requisiti degli impianti di circolazione, trattamento e disinfezione

Per tali requisiti si fa riferimento a quanto previsto dalla Norma UNI 10637 ultima revisione.

Art. 12)-Utenti

12.1 - Gli utenti della piscina, si distinguono in "frequentatori" e "bagnanti".

12.2 - Sono "frequentatori" gli utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio.

12.3 - Sono "bagnanti" i frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche.

12.4 - Il numero massimo di frequentatori ammissibili è determinato, con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici, possa avvenire in modo regolare e agevole.

12.5 - Il numero massimo di bagnanti ammissibili è determinato, in relazione ai diversi tipi di vasche, con i seguenti obiettivi:

12.5.1 - garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento;

12.5.2 - garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti;

12.6 - Le piscine della Categoria A1 devono garantire il rispetto del numero massimo di frequentatori e di bagnanti individuato nel piano di autocontrollo.

Art. 13) Elementi funzionali del complesso natatorio

Nel complesso piscina, si individuano i seguenti possibili elementi funzionali, la cui presenza e le cui caratteristiche sono definite in relazione alle diverse categorie e tipologie di piscine e tipi di vasche:

13.1- sezione vasche (natatorie e di balneazione);

13.2- sezione servizi;

13.3- sezione impianti tecnici;

13.4- sezione pubblico;

13.5- sezione attività accessorie.

Art. 14) Procedimento autorizzativi categoria A

14.1- Premesso che, ai fini della concessione edilizia e della successiva agibilità (che rappresenta un pre-requisito per l'esercizio) sono rilasciati i prescritti pareri igienico-sanitari ai sensi della normativa vigente in materia edilizia, l'esercizio dell'attività di piscina di Categoria A è soggetto a comunicazione di inizio attività da presentare al Comune e all'Azienda Sanitaria Provinciale (Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica) competenti per territorio, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Tale comunicazione è richiesta anche nel caso di piscina del gruppo a2) la cui struttura principale sia già autorizzata ai sensi dell'art. 231 T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n.1265.

14.2- Sono elementi essenziali della comunicazione:

a) Ubicazione della struttura;

b) Categoria, gruppo, tipologia della piscina classificata ai sensi dell'art. 2;

c) Numero e tipo di vasche classificate ai sensi dell'art. 2 punto 2.3;

d) Numero massimo di utenti ammissibili;

e) dati identificativi e sede del soggetto titolare dell'attività. (Qualora l'attività sia svolta in forma societaria, dati identificativi del legale rappresentante) - dati identificativi del responsabile della piscina; del Responsabile degli impianti tecnologici e dell' assistente bagnanti;

f) relazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e relativa planimetria con indicazione degli impianti di trattamento dell'acqua, della destinazione d'uso di locali, delle superfici di illuminazione e ventilazione; degli impianti tecnici di ventilazione, condizionamento, illuminazione, fognatura ecc.; nonché lo schema descrittivo del processo di depurazione dell'acqua indicante potenzialità; quadro schematico del sistema di movimentazione dell'acqua (acqua in ingresso, depurazione refluo con indicazione delle direzioni dei flussi e dei punti in cui sono stati ubicati i manometri, ricircolo) e fornendo indicazione degli atti Autorizzativi preesistenti.

g) dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico.

14.3- La variazione di uno o più elementi sopra elencati comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

14.4- Le piscine di Categoria A, gruppo a2), possono essere temporaneamente utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa specifica comunicazione da inviare all'Azienda Sanitaria Provinciale (Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica)

14.5- In caso di cambiamento del titolare e/o del gestore, il nominativo del subentrante deve essere comunicato al Comune e all'Azienda Sanitaria Provinciale (Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica), unitamente ad una dichiarazione attestante il mantenimento delle condizioni tecnico-strutturali e gestionali di cui alla precedente comunicazione.

14.6 - L'Azienda Sanitaria Provinciale attraverso l'Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica, verifica la conformità e la completezza della comunicazione di inizio attività, procedendo all'eventuale sopralluogo entro 30 giorni dalla notifica. Qualora non si proceda al sopralluogo l'attività potrà essere iniziata il 31° giorno dall'avvenuta notifica all'Azienda Sanitaria Provinciale ovvero, il giorno successivo al sopralluogo del competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale, che dovrà rilasciare un documento di accertamento dal quale si evincano gli esiti favorevoli della verifica e la conseguente conformità, o se emergano eventuali prescrizioni in caso di lievi non conformità rilevate, che non impediscano l'inizio della attività.

L'attività invece, non potrà iniziare qualora dal sopralluogo del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Provinciale, effettuato entro i 30 giorni dalla notifica, emergano non conformità rilevanti o carenze che impediscano l'avvio dell'attività. Il Servizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale, dovrà rilasciare un documento di accertamento nel quale vengano evidenziate le non conformità che impediscono l'inizio dell'attività, le relative prescrizioni per l'eliminazione delle carenze a seguito delle quali potrà essere avviata l'attività, la enumerazione delle carenze che impediscono l'apertura dell'impianto natatorio e/o l'obbligo per l'impresa di produrre nuova comunicazione di inizio attività. Tale documento, dovrà essere inviato altresì al Comune competente per territorio ed all'interessato.

Nei casi in cui la comunicazione di inizio attività risulti mancante dei documenti richiesti, a cura del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Provinciale dovrà comunicarsi all'utente la necessità di integrazione e la sospensione del termine di 30 giorni previsto l'inizio attività

Art. 15) Comunicazioni categoria B

Chi intende realizzare una piscina condominiale deve inviare al Comune e all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio è ubicata la piscina, una comunicazione, firmata dal responsabile del progetto, nella quale sono contenuti i seguenti elementi:

- denominazione e indirizzo del condominio;
- dati identificativi del responsabile della piscina/ amministratore del condominio;
- tipologia della piscina e numero di unità abitative;
- numero e tipo di vasche;
- numero massimo ammissibile di frequentatori;
- documentazione tecnica, descrittiva della piscina e degli impianti di trattamento dell'acqua e dell'aria, come realizzati;
- dichiarazione del funzionamento permanente o stagionale e di eventuali iniziative a carattere privato o manifestazioni aperte al pubblico;
- dichiarazione che le modalità di realizzazione e i requisiti rispettano quanto previsto dalle presenti disposizioni.

La variazione di uno o più elementi comporta l'obbligo di nuova comunicazione

Art. 16) Requisiti strutturali ed impiantistici

I requisiti strutturali ed impiantistici devono garantire, in particolare, che:

- a) la potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua sia proporzionata al volume dell'acqua contenuta nelle vasche e al carico inquinante conseguente alla loro utilizzazione;
- b) l'attività natatoria si svolga nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza, in relazione alle specifiche forme e modalità di svolgimento previste per ciascuna categoria e gruppo di piscine e tipo di vasca;
- c) la pulizia ordinaria e straordinaria, la fruizione degli spogliatoi, delle docce, dei servizi igienici e di tutte le aree accessorie e di disimpegno avvenga in modo regolare e col minimo rischio per la sicurezza dei frequentatori;
- d) i materiali utilizzati siano idonei all'uso a cui sono destinati e resistenti alle condizioni ambientali e d'uso cui vengono sottoposti;

e) la distribuzione e l'organizzazione interna degli spazi sia realizzata in modo da garantire la separazione tra percorsi "sporco-pulito" e la separazione funzionale delle attività che possono comportare pericoli igienico-sanitari per gli utenti.

Art. 17) - Aspetti igienici di gestione

17.1 - In tutti gli ambienti della piscina deve essere praticata quotidianamente la pulizia e la disinfezione, con l'allontanamento di ogni rifiuto, secondo quanto previsto nel manuale di autocontrollo.

17.2 - All'ingresso dell'impianto deve essere presente e ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale vengono disciplinate le modalità di accesso alle vasche sulla base delle indicazioni fornite dalle disposizioni regionali.

17.3 - Il ricircolo dell'acqua deve avvenire in continuo rispettando i tempi massimi previsti dalla Norma UNI 17035 ultima revisione e la quantità di acqua di reintegro giornaliera deve rispettare le percentuali previste dalle Norme UNI .

17.4 -. Ogni 12 mesi le vasche devono essere svuotate completamente e comunque in occasione della riapertura dell'impianto.

17.5 - Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo si fa riferimento alla Norma UNI 17035 ultima revisione.

Art. 18) – Disciplina degli scarichi

L'allontanamento delle acque reflue, comprese quelle derivanti dagli impianti di alimentazione delle vasche, deve avvenire in conformità alle norme nazionali e regionali vigenti in materia di tutela di acque dall'inquinamento. Lo scarico delle acque reflue dovrà essere autorizzato sia che recapiti in pubblica fognatura o in altro recettore e in ogni caso dovrà avvenire in modo tale da non creare inconvenienti di natura igienico sanitaria.

Art. 19) Requisiti tecnici categoria A

AREE DI TUTELA IGIENICO SANITARIA E REQUISITI RELATIVI

19.1 Identificazione delle aree

Nell'ambito delle piscine di Categoria A sono individuate, in relazione ai differenti gradi di tutela igienico sanitaria, le seguenti aree:

19.1.1 area pubblico e attività accessorie: accessibile alla generalità degli utenti, senza alcuna barriera di protezione igienica;

19.1.2 area di rispetto: destinata ai frequentatori e che separa l'area pubblico dall'area a piedi nudi; Nel caso di contiguità tra l'area riservata al pubblico e quella destinata ai frequentatori delle vasche, va previsto un elemento di separazione in grado di evitare passaggi incontrollati attraverso le due zone. Deve essere inoltre garantito che le acque di lavaggio delle superfici destinate al pubblico, possano refluire verso quest'area.

19.1.3 area a piedi nudi:riservata ai frequentatori, percorribile anche a piedi nudi, la cui pavimentazione ha caratteristiche rispondenti all'esigenza di facile pulizia e disinfezione

19.1.4 area bagnanti:area della sezione vasche comprendente le vasche stesse e gli spazi perimetrali funzionali all'attività balneatoria;

19.1.5 area frequentatori: costituita dall'insieme dell'area a piedi nudi e dell'area di rispetto;

19.1.6 solarium:area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, avente i requisiti dell'area a piedi nudi;

19.1.7 solarium verde:area destinata alla sosta ed eventuale esposizione al sole dei frequentatori, facente parte dell'area di rispetto, la cui pavimentazione non possiede le caratteristiche dell'area a piedi nudi.

19.2 Accesso all'area di rispetto

L'accesso all'area di rispetto è consentito esclusivamente con calzature pulite, lavabili e disinfettabili.

19.3 Accesso all'area a piedi nudi

L'area a piedi nudi deve essere delimitata e accessibile esclusivamente dall'area di rispetto, attraverso un passaggio obbligato che consenta il preventivo lavaggio e disinfezione mediante l'immersione completa dei piedi e delle calzature destinate a tale area, in vaschetta alimentata in modo continuo da acqua contenente una soluzione disinfettante. A questo scopo gli spazi perimetrali intorno alla vasca e quelli direttamente connessi alle attività natatorie e balneazione debbono essere delimitati da un elemento di separazione invalicabile dalle zone limitrofe. Tale separazione, che deve comunque rispondere ad esigenze sia di igiene che sicurezza, può essere realizzata anche con elementi mobili (es. fioriere). Nell'area deve essere prevista almeno una doccia ad uso dei bagnanti.

19.4 Accesso all'area bagnanti

L'accesso degli utenti, all'area bagnanti è consentito esclusivamente previa completa pulizia personale mediante doccia.

REQUISITI STRUTTURALI categoria A

19.5 Sezione vasche

19.5.1 Capienza delle vasche

All'interno dell'area bagnanti è ammessa la presenza contemporanea di non più di una persona ogni due mq di specchio d'acqua.

Nelle vasche per bambini (profondità massima cm 60) il numero massimo di bagnanti contemporaneamente presenti non potrà essere superiore a uno ogni 1,5 mq di specchio d'acqua.

19.5.2 Componenti utilizzati nelle vasche

I componenti utilizzati nella sezione vasche debbono essere conformi alle UNI EN 13.451 parti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11.

Possono essere altresì utilizzati componenti non conformi alle predette norme, a condizione che sia assicurato e documentato un livello di sicurezza almeno equivalente.

19.5.3 Acquascivoli e Trampolini

Eventuali acquascivoli di altezza ≤ 2 m devono essere conformi alle UNI EN 1069 1 e 2.

Eventuali trampolini potranno essere installati solo nei casi in cui le vasche abbiano requisiti previsti dalla normativa FIN/ FINA

19.5.4 Spazi perimetrali

Lungo il perimetro esterno vasche devono essere previsti spazi perimetrali che possiedano idonee caratteristiche igienico ambientali tali da assicurare condizioni di pulizia, comfort e sicurezza. La pavimentazione deve avere una idonea pendenza nella direzione dei sistemi di drenaggio, che devono essere realizzati in modo da evitare che l'acqua di lavaggio della pavimentazione stessa possa rifluire nel bordo sfioratore o in vasca.

Nelle vasche destinate ad utilizzo agonistico devono garantiti i requisiti del D.M. 18 marzo 1996 - Norme di sicurezza per gli impianti sportivi e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

19.5.5 Requisiti del vano vasca e caratteristiche delle vasche

19.5.5.1 Le pareti perimetrali, i soffitti, gli infissi le porte dei locali dove sono ubicate le vasche, dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile e antimuffa; l'impianto di illuminazione artificiale deve consentire condizioni di visibilità tali da garantire la sicurezza dei frequentatori ed il controllo del personale; le condizioni di acustica devono garantire il benessere e la sicurezza dei frequentatori ed il controllo del personale.

19.5.5.2 Le pareti della vasca debbono essere rivestite di materiale antisdrucchiolevole di colore chiaro da usarsi anche per il fondo. Sul bordo della vasca debbono essere apposte marcature indicanti i valori minimi e massimi della profondità; inoltre debbono essere evidenziate, mediante marcatura, le perimetrazioni in corrispondenza delle quali avviene una variazione della pendenza del fondo. Quando la profondità della vasca supera i 60 cm. è necessario prevedere una o più scalette o gradini incassati in relazione alla conformazione della vasca.

19.5.5.3 Tutte le vasche debbono essere fornite di un sistema di trascinamento delle acque costituito da canali sfioratori perimetrali e/o da skimmer incassati nelle pareti al livello del pelo dell'acqua del bacino (per le tipologie previste dalle norme UNI vigenti)

19.6 Sezione Servizi

19.6.1 La sezione servizi comprende gli spogliatoi, il deposito abiti, i servizi igienici, le docce e il primo soccorso.

19.6.2 Pavimenti e pareti

I pavimenti e le pareti, per un'altezza ≥ 2 m, devono essere rivestiti in materiale lavabile, resistente all'azione dei comuni disinfettanti e di facile pulizia.

19.6.3 Arredi ed accessori

Gli arredi e gli accessori devono essere realizzati in modo da consentire una facile pulizia e non devono presentare rischi per l'incolumità dei frequentatori e del personale addetto; i materiali devono essere resistenti all'azione dei prodotti utilizzati per la pulizia.

19.6.4 Disponibilità di acqua corrente

Nei locali utilizzati per servizi igienici, docce, e pronto soccorso deve essere disponibile acqua corrente fredda e calda.

19.6.5 Pavimenti

I pavimenti di spogliatoi, docce e servizi igienici devono avere una finitura antisdrucchiolevole adeguata all'utilizzo al quale sono destinati e devono essere dotati di sistemi di smaltimento, sifonati, per l'allontanamento delle acque di lavaggio, con riferimento alle norme UNI applicabili.

19.6.6 Vetrate

Le vetrate devono essere realizzate uniformemente alle prescrizioni delle norme in materia di sicurezza degli impianti, in base alle norme UNI applicabili. In particolare quelle delle zone raggiungibili dagli utenti, devono essere rese identificabili per gli stessi e devono essere realizzate con materiale antisfondamento.

19.6.7 Spogliatoi

Gli spogliatoi devono costituire l'elemento di separazione tra il percorso a piedi calzati e il percorso a piedi nudi.

Il numero di posti spogliatoio (cabina o postazione destinata al cambio d'abito) deve essere rapportato al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nella piscina ed ai previsti criteri di gestione.

Nel caso di complessi attrezzati anche per l'esercizio contestuale di attività diverse da quelle di balneazione (es. palestre) possono essere previsti:

- spogliatoi distinti da quelli delle altre attività;
- spogliatoi comuni, purché siano rispettate le dotazioni minime per le singole attività, e sia garantita la separazione del percorso a piedi calzati dal percorso a piedi nudi.

19.6.8 Servizi igienici e docce

Con riferimento al numero massimo di frequentatori contemporaneamente presenti nella piscina deve essere previsto un numero minimo di:

- 4 WC per i primi 100 utenti (o frazione) suddivisi in eguale misura tra uomini e donne; i WC devono essere aumentati in ragione di 1 ogni 100 utenti (o frazione); i locali WC, aerati naturalmente o meccanicamente, devono avere superficie non inferiore a mq 1,00 ed essere dotati di spazio di disimpegno non comunicante direttamente con gli spogliatoi;
- 4 docce, alimentate con acqua calda/fredda, per i primi 30 utenti o frazione, suddivise in eguale misura tra uomini e donne; le docce devono essere aumentate, in ragione di 1 unità ogni ulteriori 15 utenti o frazione; nelle piscine coperte la zona doccia deve comunicare con uno spazio riscaldato e provvisto di asciugacapelli, in numero pari ai posti doccia, mentre per quelle scoperte deve essere previsto un minimo di 2 asciugacapelli in ogni zona spogliatoio; per le piscine scoperte destinate ad un'utenza pubblica o per quelle di uso collettivo, è ammesso un numero di docce $\leq 30\%$, con acqua non riscaldata;
- lavabi o punti di erogazione di acqua potabile, in numero complessivo non inferiore a quello dei WC, a comando non manuale, con distributori di sapone e asciugamani monouso o ad aria calda.

Gli spogliatoi, i servizi igienici e docce devono possedere idonea aerazione ed illuminazione (anche artificiali), il pavimento deve essere costituito da materiali impermeabili e antisdrucchiolevoli, resistenti all'azione dei disinfettanti in uso e fornito di sistemi di scarico per allontanare rapidamente le acque di lavaggio. Le pareti degli spogliatoi dovranno essere di materiale facilmente lavabile, impermeabile antimuffa.

19.6.9 Vaschette lavapiedi

Nella zona di passaggio tra la Sezione Servizi / area di rispetto e le aree a piedi nudi devono essere installate:

- vaschette lavapiedi, alimentate con acqua corrente e dosaggio di soluzione disinfettante;
- erogatori di soluzione sanificante per i piedi.

19.6.10 Raccoglitori di rifiuti

Nei locali della Sezione Servizi e nell'area di rispetto deve essere installato un adeguato numero di raccoglitori di rifiuti.

19.6.11 Servizio di Primo Soccorso

19.6.12. Locale di Primo Soccorso

Il locale di primo soccorso, preferibilmente ad uso esclusivo della piscina, deve essere costituito da un ambiente di adeguata accessibilità e superficie, dotato di lavabo con rubinetti a comando non manuale, con acqua potabile e dotato, altresì, delle seguenti attrezzature e prodotti terapeutici:

- presidi di primo impiego e materiali di medicazione;
- strumentario per intervento di primo soccorso:
 - pallone di Ambu; .
 - apribocca;
 - bombola di ossigeno;
 - coperta; .sfigmomanometro;
 - tiralingua;
 - laccio emostatico;
- lettino medico;
- barella a cucchiaio.

19.6.12..2 Presidi di primo impiego

I presidi di primo impiego, nonché le strumentazioni di primo intervento e il materiale di medicazione devono risultare completamente disponibili e immediatamente utilizzabili.

19.6.12.3 Apparecchiature mediche

Le apparecchiature mediche devono essere revisionate periodicamente in modo da essere sempre in perfetta efficienza.

19.6.12.4 Identificazione ed accesso al locale di Primo Soccorso

Il locale deve essere chiaramente segnalato e agevolmente accessibile dalla vasca e deve consentire la rapida e facile comunicazione con l'esterno, attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe.

19.6.12.5 Requisiti del locale di Primo Soccorso .

Il locale di Primo Soccorso deve essere dotato almeno di collegamento telefonico anche con l'esterno, e di un servizio igienico ad uso esclusivo, con antibagno.

19.6.12.6 Prestazioni di Primo Soccorso

Le prestazioni di primo soccorso devono essere assicurate, durante tutto il periodo di funzionamento dell'impianto, da personale della piscina adeguatamente formato.

19.6.12.7 Locale di Primo Soccorso comune ad altre attività

Nel caso in cui la piscina sia collocata all'interno di una struttura in cui sono presenti anche altre attività, il locale di primo soccorso può essere anche al servizio di dette attività, purché sia garantito un rapido e agevole accesso dalla piscina.

19.6.12.8 Tempestività degli interventi di Primo Soccorso

In sede di autocontrollo deve essere verificata la tempestività degli interventi di primo soccorso; ove necessario, devono essere previsti mezzi alternativi ai servizi pubblici di Pronto Soccorso.

19.7 Sezione Impianti di trattamento dell'acqua

Gli impianti tecnici per il trattamento dell'acqua di piscina (pompe ,filtri, sistema di disinfezione, apparecchiature di misura, vasche di compenso), i ricircoli, i reintegri dell'acqua in vasca debbono essere conformi ai requisiti della Norma UNI 10637 ultima revisione. Gli impianti devono essere confinati in appositi locali chiusi, facilmente ventilabili.

I materiali per la pulizia, per la disinfezione degli ambienti ed i prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua, devono essere conservati in appositi locali asciutti ed aerati. I prodotti chimici impiegati per il trattamento dell'acqua devono essere conservati nelle loro confezioni originali. I materiali di consumo debbono risultare approvvigionati in quantità tale da assicurare in qualsiasi momento una scorta sufficiente a coprire le esigenze di impiego.

19.8 Sezione per il Pubblico

La Sezione per il Pubblico, ove prevista, deve essere conforme alle norme ed ai regolamenti vigenti. I percorsi e le aree destinati al pubblico stesso (atrio, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, ecc.) devono comunque essere indipendenti e separati da quelli destinati ai frequentatori.

19.9 Sezione attività ausiliarie

19.9.1 Separazione delle aree ausiliarie

Se previste, le aree destinate ad attività ausiliarie, quali attività sportive diverse da quelle natatorie, saune, bagni turchi, vasche di idromassaggio, spazi per il ristoro (bar, tavola calda, ecc.), spazi per attività culturali e ricreative, ambienti per uffici e riunioni, sale stampa ecc., devono essere strutturate in modo tale che i settori utilizzati dai frequentatori di dette aree e dai frequentatori della piscina siano separati.

19.10 deroghe per categoria A gruppo a.2.2

Le piscine al servizio di attività ricettive turistiche e agrituristiche sono quelle inserite in alberghi, camping villaggi turistici, agriturismi e similari di cui all'art. 2. In tali strutture, nelle quali l'accesso alle piscine è riservato ad uso esclusivo degli ospiti, non sono obbligatori spogliatoi, né servizi igienici all'interno della sezione vasche.

Nelle strutture ricettive dove l'accesso alla piscina sia esteso anche a clienti presenti occasionalmente, è invece necessario predisporre un adeguato numero di spogliatoi e servizi igienici;

Art. 20) – Disposizioni finali

20.1 – I requisiti strutturali, previsti nel presente atto, si applicano ai nuovi impianti, intendendo per nuovi impianti quelli per i quali, alla data di adozione del presente provvedimento, non sia ancora stato rilasciato il permesso di costruzione da parte del Comune competente.

20.2 - Le piscine ricadenti nell'applicazione del presente atto, già in funzione alla data di adozione della presente Delibera, sono comunque tenute ad adeguarsi entro il **31 dicembre 2008**. I legali rappresentanti delle piscine già attive alla data di adozione del presente atto e/o in possesso di autorizzazioni all'esercizio, dovranno comunicare al Comune e all'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competenti, che l'attività è in corso, entro 120 giorni dall'approvazione del presente documento. I legali rappresentanti delle piscine già attive alla data di adozione del presente atto e/o in possesso di autorizzazioni all'esercizio di carattere stagionale di Categoria A devono provvedere alla comunicazione di inizio attività da presentare al Comune e all'Azienda Sanitaria competenti per territorio, almeno 30 giorni prima della ripresa dell'attività.

20.3 L'Azienda Sanitaria Provinciale (Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica) valuterà la compatibilità e la possibilità tecnica all'adeguamento e ove si manifestassero impedimenti oggettivi, potrà consentirne l'attività, anche con prescrizioni igienico-sanitarie da monitorare. In occasione di ristrutturazioni o ampliamenti limitatamente alle sezioni o parti interessate dall'esigenza di adeguamento, ovvero in caso di trasferimento ad altro soggetto giuridico, dovranno comunque essere soddisfatti i requisiti previsti nel presente atto.

20.4 - La Regione potrà emanare ulteriori documenti per l'aggiornamento delle norme tecniche o per l'eventuale regolamentazione di ulteriori categorie non comprese nel presente atto.

20.5 - Per le piscine destinate allo svolgimento di manifestazioni e/o attività sportive riconosciute dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali si applicano anche le norme di tali Organizzazioni Sportive